



**COMUNE
DI
REGGIO NELL'EMILIA**

REGOLAMENTO

**PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEI
COMPONENTI DELLA FABBRICERIA DEL
TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DELLA
GHIARA**

INDICE

Articolo 1 – Composizione della Fabbriceria

Articolo 2 – Durata della Fabbriceria

Articolo 3 – Funzioni della Fabbriceria

Articolo 4 – Elezione dei componenti e del Presidente

Articolo 5 – Segretario

Articolo 6 – Custodia, promozione e manutenzione dei beni

Articolo 7 – Norma transitoria

Articolo 1 – Composizione della Fabbriceria

1. La Basilica della Beata Vergine della Ghiara è di proprietà del Comune di Reggio Emilia.
2. La Fabbriceria è composta da sei Fabbricieri:
 - cinque sono eletti dal Consiglio comunale a scrutinio segreto;
 - un membro di diritto è il Priore dei Padri Serviti o persona da lui delegata.

Articolo 2 – Durata della Fabbriceria

1. I componenti elettivi della Fabbriceria hanno un mandato legato alla durata del Consiglio comunale, pertanto, nel caso in cui quest'ultimo cessi anticipatamente, i componenti elettivi della Fabbriceria decadranno di diritto.
2. I componenti uscenti sono rieleggibili una sola volta.
3. Fino all'elezione dei nuovi componenti, i Fabbricieri uscenti continueranno ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, per un periodo massimo di 45 giorni.

Articolo 3 – Funzioni della Fabbriceria

1. Le competenze della Fabbriceria sono tese a valorizzare, dare lustro, conservare e promuovere, anche attraverso azioni di coinvolgimento della cittadinanza, il Tempio della Beata Vergine della Ghiara, nonché le opere d'arte e gli oggetti preziosi che compongono il patrimonio della Basilica.
2. Nel rispetto del riparto delle competenze di cui al comma 1, art. 107 del D. Lgs. 267/2000, tra poteri di direzione/gestione e di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, coloro che svolgono – in ambito al Comune di Reggio – attività di direzione/gestione non potranno far parte della Fabbriceria del Tempio della Ghiara.
3. I componenti della Fabbriceria svolgono la propria funzione gratuitamente.
4. La Fabbriceria, entro il 30 giugno di ogni anno, relaziona alla commissione consiliare competente circa l'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 4 – Elezione dei componenti e del Presidente della Fabbriceria

1. Per essere eletti a componenti della Fabbriceria da parte del Consiglio comunale, i candidati devono possedere i requisiti previsti per legge per la carica di consigliere comunale e, preferibilmente, avere competenze adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Fabbriceria dal presente Regolamento.

2. La composizione della Fabbriceria prevede cinque membri eleggibili: tre eletti dalla maggioranza e due eletti della minoranza consiliare.

3. Le votazioni sono precedute dalla presentazione di due liste di candidati: una riferita alla maggioranza e una alla minoranza. Deve essere garantita la parità di genere fra i componenti proposti come candidati da maggioranza e minoranza. Da tali liste vengono scelti, rispettivamente, i componenti da eleggere.

4. L'elezione dei fabbricieri avviene a scrutinio segreto da parte del Consiglio Comunale.

Al termine dello scrutinio risultano eletti fabbricieri i primi 5 candidati che hanno ottenuto la cifra individuale più alta, per un massimo di n. 3 fabbricieri per la lista dei candidati espressa dalla maggioranza e un massimo di n. 2 fabbricieri dalla lista dei candidati della espressa dalla minoranza.

Ciascun consigliere comunale può esprimere al massimo n. 1 preferenza nel voto a scrutinio segreto.

In caso di parità di cifra individuale tra candidati, risulta eletto il candidato più anziano.

Al termine delle operazioni, il Presidente del Consiglio comunale proclama ufficialmente gli eletti.

5. Successivamente, nella prima riunione della Fabbriceria, i componenti eletti dal Consiglio Comunale procedono all'elezione del Presidente della Fabbriceria, da individuare in seno ai 5 fabbricieri eletti dal Consiglio Comunale.

6. La Fabbriceria delibera a maggioranza dei suoi componenti e, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 5 – Segretario

1. Le sedute della Fabbriceria sono predisposte e verbalizzate da un segretario individuato nella persona del Dirigente a cui fanno capo i servizi museali del Comune di Reggio Emilia, o suo delegato, individuato preferibilmente tra i suoi dipendenti.

Articolo 6 – Custodia, promozione e manutenzione dei beni

1. Obiettivo prioritario della Fabbriceria è la valorizzazione del patrimonio culturale della Basilica della Beata Vergine della Ghiara attraverso azioni volte a diffonderne la conoscenza e ad incrementarne il prestigio e la fruizione.
2. La Fabbriceria garantisce la protezione, il lustro e la corretta conservazione del Tempio per le generazioni future, promuovendo il sostegno attivo della cittadinanza.
3. L'Amministrazione comunale concede, a titolo gratuito, all'ordine dei Padri serviti, per un tempo da definire con successivo accordo, i beni mobili e immobili necessari al culto della religione cattolica e/o per soddisfare le rispettive esigenze della vita che conducono all'interno della struttura, in relazione alle quali provvedono alla manutenzione ordinaria. Le offerte, l'esecuzione dei legati pii, dei voti solenni e delle funzioni religiose sono di competenza – esclusiva – dell'ordine dei Padri serviti.
4. Compete alla Fabbriceria il compito di individuare e proporre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione e la valorizzazione del Tempio della Ghiara.
5. Le attività di cui sopra vengono attuate da e con mezzi e risorse specificamente e appositamente individuate dall'Amministrazione.

Articolo 7 – Norma transitoria

1. La Fabbriceria si impegna, in vista della scadenza del rapporto con i padri Serviti, entro dicembre 2026, a definire il nuovo quadro dei rapporti tra l'Amministrazione e gli stessi Padri serviti e trasmettere la proposta di accordo al Consiglio Comunale affinché lo stesso provveda ad approvarlo.